



STATUTO FONDAZIONE LIVORNO

APPROVATO DAL COMITATO DI INDIRIZZO 12/10/2015
APPROVATO DAL MEF Prot: DT 86515 - 11/11/2015

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Denominazione, natura, sede e durata)

1. La Fondazione Livorno (qui di seguito indicata come "Fondazione") è persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Essa deriva dalla ristrutturazione della Cassa di Risparmi di Livorno (fondata nel 1836), ai sensi della Legge 30/7/1990 n.218 e del D.L. 20/11/90 n.356, divenuta Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno come da atto n. 58193 del notaio dott. Roberto Mameli di Livorno.
2. La Fondazione ha la sua sede in Livorno ed ha durata illimitata.

Art. 2

(Disciplina)

1. La Fondazione è disciplinata, oltre che dal presente statuto, definito in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa, dal protocollo di intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito "Protocollo d'intesa", dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.
2. La Fondazione non può distribuire o assegnare utili, sotto qualsiasi forma, agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti.
3. La Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale nel corso della propria esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4. La Fondazione impiega gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al successivo art. 3 e per preservare il valore reale del patrimonio.
5. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può ricorrere all'indebitamento in nessuna forma, salvo per temporanee e limitate esigenze di liquidità, dovute allo sfasamento temporale tra entrate e uscite di cassa certe per data e ammontare e comunque nel limite del 10% della consistenza patrimoniale, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art.3

(Finalità e settori di intervento)

1. Ispirandosi alle sue originarie finalità, la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico svolgendo prevalentemente la propria attività nel territorio della provincia di Livorno e mirando a valorizzarne la naturale vocazione marittima e mediterranea. Al di fuori del proprio territorio la Fondazione può sostenere interventi a elevato contenuto sociale, anche in collaborazione con altre fondazioni di origine bancaria e/o con il coordinamento dell'Acri.
2. Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati la Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. La Fondazione, tenuto conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo e avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di competenza, sceglie, nell'ambito dei settori ammessi come sopra individuati e con cadenza triennale, fino ad un massimo di cinque settori rilevanti cui orientare i propri interventi. La scelta dei settori rilevanti viene effettuata, con specifica deliberazione, dal Comitato di Indirizzo nell'ambito della definizione periodica dei programmi di intervento. La delibera con la quale la Fondazione individua i settori rilevanti è comunicata all'Autorità di Vigilanza.
3. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile, le informazioni relative alla propria attività istituzionale, ai sensi dell'art. 11, commi da 2 a 5, del "Protocollo d'intesa".
4. Nel perseguimento dei propri scopi la Fondazione può, tra l'altro, acquisire, gestire e curare raccolte d'arte, collezioni in genere, beni culturali, storici ed archivistici.
5. Nei settori rilevanti, la Fondazione può esercitare o partecipare anche attività di impresa purché la stessa operi in via esclusiva per la realizzazione degli scopi rientranti nell'ambito dei settori sopraindicati.

Art. 4

(Modalità di perseguimento degli scopi statutari)

1. La Fondazione persegue le finalità istituzionali descritte nell'art. 3 operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti e iniziative; promuove inoltre propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti privati o pubblici oppure mediante l'erogazione di contributi, tenendo conto dei programmi svolti dai più importanti enti che operano nello stesso ambito territoriale.
2. La Fondazione definisce, anche attraverso delibere periodiche o, se del caso, autonomi regolamenti, programmi pluriennali di intervento, individuando tra i settori ammessi quelli sui quali concentrare la propria attività. Le attività della Fondazione saranno poste in essere nel rispetto dei principi di economicità della gestione, nonché di quelli di trasparenza, competenza e professionalità.
3. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie, come pure qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione diretta o indiretta ad enti con fine di lucro, partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, patronati e imprese di qualsiasi natura, con l'unica eccezione delle imprese e dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 153 del 1999 e successive modificazioni e cioè le imprese strumentali, le

cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, le imprese sociali e le cooperative sociali di cui alla L. 381/91 e successive modificazioni. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili all'art. 7 comma 3-bis del D.Lgs. 153/99. Nella nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

4. La Fondazione determina con apposito regolamento le modalità ed i criteri che presidono allo svolgimento dell'attività istituzionale.
5. La Fondazione può costituire o partecipare fondazioni e associazioni di diritto privato ispirate a finalità rientranti nei propri settori di intervento.
6. La Fondazione assicura il rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991 n. 266.
7. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti, e, ai sensi della normativa vigente, può accettare donazioni vincolate ad uno scopo particolare, comunque rientranti negli scopi della Fondazione.

Art. 5

(Finanziamento delle attività della Fondazione)

La Fondazione finanzia le proprie attività istituzionali utilizzando:

- a) i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio;
- b) i proventi dei fondi derivanti da eventuali disposizioni testamentarie e donazioni;
- c) ogni altro provento comunque percepito e con gli utili realizzati dalle imprese strumentali ancorché non distribuiti nel rispetto di quanto previsto dall'art.8 comma 4 del D.Lgs.153/99.

Art.6

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di proprietà della medesima; esso è incrementato dalla riserva obbligatoria stabilita appositamente dall'Autorità di Vigilanza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 153/1999 e da eventuali altre riserve ed accantonamenti facoltativi di carattere eccezionale, approvati dall'Autorità di Vigilanza. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve facoltative non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.
2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza ed eticità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
3. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo o dalla valutazione della partecipazione nella Società bancaria conferitaria possono essere imputate al patrimonio della Fondazione nei limiti previsti dall'art. 9 comma 4 del D.Lgs.153/99.

Art. 7

(Gestione del patrimonio)

1. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
2. La Fondazione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive.
3. La gestione del patrimonio della Fondazione può essere affidata:
 - a) a strutture interne alla Fondazione. In tal caso, la gestione del patrimonio deve essere operata in modo separato dalle altre attività svolte dalla Fondazione;
 - b) a intermediari abilitati, ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998. In tal caso, l'affidamento a terzi deve avvenire in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione. In nessun caso la gestione del patrimonio della Fondazione può essere affidata a società di gestione delle quali siano soci o amministratori alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione. La scelta degli intermediari viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione secondo regole definite dal Comitato di Indirizzo, curando in modo particolare di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.
4. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento definito in coerenza con i contenuti dell'articolo 2, commi 5 e 6, e degli articoli 3 e 4 del Protocollo d'intesa, approvato dall'Organo di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.
5. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore a un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa.

6. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.
7. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafoglio.
8. Le politiche di spesa sono correlate con gli obiettivi di mantenimento del patrimonio e stabilizzazione dei flussi erogativi in un orizzonte pluriennale.
9. Fermo restando il rispetto di un'adeguata redditività, funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali di medio termine, la Fondazione può investire una quota del patrimonio in impieghi relativi o collegati ad attività che contribuiscano al perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare allo sviluppo del territorio.

Art. 8

(Destinazione dell'avanzo d'esercizio)

1. L'avanzo d'esercizio della Fondazione è costituito dalla somma dei redditi e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione, al netto degli oneri amministrativi, di gestione e fiscali.
2. La destinazione dell'avanzo di esercizio avviene nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 153/99 secondo il seguente ordine:
 - a) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - b) almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza, ai sensi dell'art. 10 comma 3, lett. b) D.Lgs. 153/99 ai settori rilevanti di cui all'art. 3 comma 2 del presente Statuto;
 - c) riserva per l'integrità del patrimonio nella misura determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo e di destinazione dell'avanzo d'esercizio e comunque in misura non superiore a quella determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
2. Il Comitato di Indirizzo può disporre la costituzione di un fondo di stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare per quanto possibile un flusso durevole di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare la volatilità dei mercati.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9

(Organi della Fondazione)

1. Organi della Fondazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Comitato di Indirizzo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Consiglio di Amministrazione;
 - e) il Collegio Sindacale.
2. Gli organi della Fondazione operano nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite dal presente Statuto, per assicurare, in modo corretto e trasparente, la separazione tra funzioni e poteri di indirizzo, amministrazione e controllo.
3. I componenti gli organi possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'Organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti l'Assemblea dei Soci. Ai soci si applicano i requisiti di onorabilità di cui al successivo art. 10.

Art. 10

(Requisiti generali di onorabilità)

1. I componenti gli Organi devono essere scelti tra persone di spechiata moralità e indiscussa probità, preferibilmente residenti nella provincia di Livorno.
2. Possono far parte degli Organi coloro che:
 - a) non si trovino in una delle condizioni previste dell'art. 2382 del Codice Civile;
 - b) non siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) non siano stati condannati con sentenza, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di

- strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942 p. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione di reato;
- e) siano in possesso di comprovati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza adeguata a permettere loro di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali, in particolare nei settori di intervento della Fondazione con riferimento all'art. 1 del D.M. 18/3/1998 n. 161, oppure abbiano maturato esperienza di amministratori o di revisori nell'ambito di fondazioni;
- f) siano in possesso dei requisiti soggettivi, anche di ordine etico, necessari per garantire la tutela della Fondazione e della sua immagine.

Art. 11

(Cause di ineleggibilità e di incompatibilità)

1. Non possono far parte del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale:
 - a) coloro che sono membri del Parlamento Italiano e Europeo, del Governo, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, della Magistratura e coloro che hanno ricoperto dette cariche da meno di tre anni;
 - b) il Presidente, gli assessori e i consiglieri regionali, il Presidente, gli assessori e i consiglieri provinciali, il Sindaco gli assessori ed i consiglieri comunali, nonché i componenti delle giunte che non siano consiglieri e il Presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale o coloro che abbiano ricoperto tali ruoli la cui carica sia cessata da meno di un anno;
 - c) coloro che abbiano ricoperto la carica di componente gli Organi della Fondazione per due mandati consecutivi;
 - d) i componenti gli organi di revisione degli enti designanti o coloro che abbiano ricoperto tali ruoli la cui carica sia cessata da meno di 12 mesi;
 - e) i dipendenti della Fondazione in servizio o in quiescenza da meno di un anno e il direttore generale di società nelle quali la Fondazione può nominare amministratori, eccezion fatta per quelle strumentali, nonché il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado dei medesimi;
 - f) il presidente e i componenti gli organi dei consorzi tra enti locali, delle unioni di comuni o di altre forme associative locali e delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, delle comunità montane operanti nei territori della provincia di Livorno o che abbiano esercitato tali funzioni nei 12 mesi precedenti la nomina;
 - g) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali e provinciali degli enti operanti nei territori della provincia di Livorno;
 - h) coloro che ricoprano un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico a livello nazionale, regionale, provinciale e territoriale, nonché coloro che non siano cessati da tali cariche da almeno un anno;
 - i) coloro che ricoprono cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo o che svolgano funzioni di direzione di altre fondazioni di origine bancaria.
2. La nomina a componente del Comitato di Indirizzo, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale è incompatibile con:
 - a) lo stato di coniuge, di parente e di affine, fino al terzo grado incluso, dei membri del Consiglio di Amministrazione, Comitato di Indirizzo e del Collegio Sindacale;
 - b) la carica di componenti degli organi di amministrazione di enti, associazioni o istituzioni beneficiarie in via continuativa di erogazioni, salvo i rappresentanti della Fondazione in enti e imprese ad essa strumentali;
 - c) la carica di componente degli organi sociali di imprese di cui la Fondazione nomina amministratori e che non costituiscano imprese strumentali della Fondazione;
 - d) le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo in altre fondazioni;
 - e) la carica di amministratore e lo stato di dipendente degli enti e delle organizzazioni cui competono poteri di designazione ai sensi dell'art. 23 e l'esistenza di rapporti di collaborazione, anche a tempo determinato, con gli enti e le organizzazioni medesimi, diversi da quelli di ordine professionale.
3. Sono tra loro reciprocamente incompatibili, esclusi il Presidente e il Vice Presidente, le cariche di componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e la carica del Segretario Generale. Ove un componente il Comitato di Indirizzo venga eletto componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, cessa automaticamente dalla carica di componente il Comitato di Indirizzo.
4. Inoltre i componenti del Comitato d'Indirizzo non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e il Segretario Generale non possono

ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I componenti del Comitato d'Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

6. I componenti del Comitato d'Indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e il Segretario Generale non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.
7. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche nel Comitato di Indirizzo, nel Consiglio di Amministrazione, nel Collegio Sindacale o la carica di Presidente della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.
8. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

Art. 12

(Cause generali di decadenza e sospensione)

1. I componenti gli organi sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dello stesso organo, assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, aventi diritto di voto, nei casi in cui:
 - a) vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'articolo 10;
 - b) sopravvengano cause di ineleggibilità;
 - c) sopravvengano cause di incompatibilità non rimosse entro 30 giorni;
 - d) non siano intervenuti alle sedute del proprio organo per tre volte consecutive senza giustificato motivo.
2. Il componente del Comitato di Indirizzo che sia stato dichiarato decaduto dall'ufficio verrà sostituito, se designato dall'Assemblea, attraverso una nuova designazione da parte dell'Assemblea appositamente convocata ovvero attraverso nuova designazione da parte del medesimo ente o organizzazione cui risulti riferibile la designazione del decaduto, fermo restando, in entrambi i casi, quanto disposto dall'art. 26 comma secondo. La medesima disciplina si applica per la sostituzione del componente del Comitato di Indirizzo eletto nel Consiglio di Amministrazione (art. 11 comma 3).
3. Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 11, i componenti gli organi sono sospesi dalla carica nel caso in cui:
 - a) sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.
4. In tali ipotesi la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.
5. Il componente gli organi è tenuto a dare immediata comunicazione e comunque non oltre il termine di 30 giorni, delle cause di decadenza o sospensione o delle cause di incompatibilità che lo riguardano. La violazione di tale obbligo comporta la non rieleggibilità negli organi della Fondazione per un periodo di 5 anni.

Art.13

(Autonomia e indipendenza)

1. I componenti degli Organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione e non sono rappresentanti degli Enti designanti, né a questi rispondono.
2. Sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e deontologia professionale.
3. Il componente che abbia un interesse, anche per conto terzi, in conflitto con quello della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza o al Consiglio di Amministrazione (per quanto attiene al Segretario Generale) e astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
4. L'Organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione (per quanto attiene al Segretario Generale) dichiarano la decadenza nelle ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura non temporanea e in caso di colpevole inosservanza di quanto previsto al precedente comma 3, entro 30 giorni dall'accertamento della violazione.

Art. 14

(Prorogatio e dimissioni)

1. Alla scadenza del mandato i componenti gli organi rimangono nelle loro funzioni fintanto che non entrino in carica i successori.
2. Le eventuali dimissioni devono essere presentate al Presidente della Fondazione e al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 15

(Mandati parziali)

Ai fini del computo dei due mandati consecutivi esperibili, si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore, se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Fondazione. In ogni caso non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

Art. 16

(Indennità)

L'entità dei compensi e delle indennità previste dal presente Statuto viene determinata in funzione delle responsabilità e degli impegni associati ai relativi incarichi, in coerenza con la natura istituzionale e all'assenza di finalità lucrative della Fondazione e commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

Art. 17

(Modalità e procedure di nomina)

Nella nomina dei componenti degli organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto. Le modalità e le procedure di nomina sono disciplinate da apposito regolamento, definito dall'Organo di Indirizzo.

Il regolamento specifica le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, i requisiti di professionalità e competenza, le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

Negli organi è assicurata un'adeguata presenza di genere.

CAPO II

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18

(Assemblea dei Soci)

1. L'Assemblea, depositaria delle origini e della storia della Fondazione, è composta dai soci, i quali debbono avere residenza o domicilio nel territorio di prevalente attività della Fondazione medesima.
2. Il numero dei soci non può essere superiore a 110 né inferiore a 70, di cui 35 designati dagli enti, organismi ed istituzioni di cui al successivo art. 22.
3. Presupposti per la nomina a socio sono la piena capacità di agire e il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal vigente Statuto nonché la qualità di persona rappresentativa nell'ambito dei settori di intervento della Fondazione e del mondo imprenditoriale, delle professioni e delle istituzioni.
4. I soci non hanno diritti sul patrimonio né in relazione alle vendite della Fondazione e ad essi non spettano compensi né indennità.

Art. 19

(Funzionamento e deliberazioni)

1. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata preferibilmente almeno 2 volte l'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti ad essa riservati, ad iniziativa del Presidente della Fondazione o di chi ne fa le veci; gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione, devono essere spediti, almeno 9 giorni liberi prima della riunione, a mezzo lettera raccomandata, telefax, o altro mezzo che comprovi l'avvenuta ricezione al recapito indicato dai singoli componenti l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. La seconda convocazione può essere tenuta anche nello stesso giorno almeno ad un'ora di distanza dalla prima.
2. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato un numero di soci pari almeno alla metà più uno di quelli in carica, in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno 25 soci.
3. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di 2 deleghe.
4. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi da chi sostituisce il Presidente a termini di Statuto. Chi presiede l'Assemblea dei Soci non ha diritto di voto nell'Assemblea stessa.
5. L'Assemblea dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei votanti con voto palese. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti. Solo nel caso di nomina dei Soci o di designazione dei Componenti il Comitato di Indirizzo l'elezione è a scrutinio segreto.
6. Per l'elezione dei soci, in caso di parità di voti fra candidati che abbiano conseguito la maggioranza stabilita dallo Statuto, si procede ad ulteriori votazioni per ballottaggio a maggioranza assoluta dei votanti.
7. Alle riunioni dell'Assemblea interviene il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce a termini di Statuto, con il compito di redigere il verbale e di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea.
8. Per la designazione dei componenti il Comitato di Indirizzo, l'Assemblea seguirà la seguente procedura di nomina:
 - a) il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci con ordine del giorno riportante l'adempimento cui l'Assemblea è chiamata a decidere, il numero dei membri da designare ed i requisiti richiesti in ossequio all'art. 10 dello Statuto;
 - b) prima della riunione dell'Assemblea la Presidenza svolge una indagine fra i Soci al fine di raccogliere indicazioni sulle candidature che devono essere individuate tra i soci; la Presidenza quindi compila, tenuto conto dei requisiti previsti dallo Statuto, una lista di candidati in numero almeno pari a quello dei componenti da eleggere e la presenta all'Assemblea, depositandola assieme ai curricula presso gli uffici della Fondazione a disposizione dei soci almeno 5 giorni prima della riunione dell'Assemblea medesima. Potranno essere presentate in Assemblea altre candidature in aggiunta a quelle citate al capoverso precedente, purché presentate da almeno 20 soci aventi

diritto al voto con lettera firmata indirizzata alla Presidenza almeno 3 giorni prima della riunione, con allegati i curricula dei candidati così da permettere la verifica dei requisiti richiesti;

- c) l'Assemblea procederà, sulla base delle candidature così come sopra previste, all'elezione a scrutinio segreto. Ogni socio potrà esprimere il proprio voto ed il voto per delega di due soci così come indicato al comma 3 del presente articolo. Saranno considerati eletti i candidati che risulteranno aver ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà al ballottaggio.

Art. 20

(Acquisto della qualità di socio)

1. La qualità di socio si acquista:
 - a) con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione su designazione di uno degli enti, organismi ed istituzioni di cui all'art. 22;
 - b) per elezione da parte dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione oppure di n. 30 soci, deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci votanti.
2. Il Consiglio di Amministrazione verifica, ogni anno, la copertura dei 35 posti di socio la cui designazione compete agli enti, organismi ed istituzioni di cui all'art. 22, invitando, se del caso, i medesimi a provvedere in merito e riceve le relative proposte, accompagnate dall'indicazione dei requisiti posseduti e dalla documentazione richiesta. I posti, per i quali sia stato rivolto l'invito di designazione, rimasti scoperti per qualsiasi motivo, restano destinati ai soggetti destinatari dell'invito. La mancata loro copertura non impedisce il funzionamento dell'Assemblea. Una volta effettuata la designazione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione provvede a dichiarare l'idoneità a socio e l'inizio della carica.
3. Il Consiglio di Amministrazione verifica, ogni anno i posti di socio che risultino scoperti per decesso, decadenza o dimissioni, la cui elezione compete all'Assemblea medesima. Provvede a predisporre una lista di nomi, coincidente o superiore al numero dei posti destinati a copertura, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto, da sottoporre alla votazione dell'Assemblea, fermo restando il diritto dei soci di indicare nomi ulteriori, secondo quanto previsto dal comma 1 sub b), depositando una lettera firmata, indirizzata al Presidente, almeno 5 giorni prima della riunione, con allegati i curricula dei candidati, così da consentire la verifica dei requisiti richiesti. I candidati devono essere soggetti in possesso di comprovati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza adeguata a permettere loro di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali, in particolare nei settori di intervento della Fondazione.
4. Nei cinque giorni precedenti la riunione dell'Assemblea i soci potranno prendere visione, presso la Presidenza della Fondazione, dell'elenco dei soci proposti dagli enti, organismi o istituzioni, dal Consiglio di Amministrazione o dal prescritto numero di soci in carica.
5. Il socio eletto o nominato dura in carica per il periodo di dieci anni e può venire confermato per un periodo di eguale durata, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo del presente Statuto.
6. La qualità di membro dell'Assemblea resta sospesa, ove il socio assuma la qualità di membro del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale ovvero la qualità di Segretario Generale della Fondazione, per tutto il tempo di esercizio della carica, non computandosi tale periodo ai fini della durata del mandato riferibile alla qualità di socio.

Art. 21

(Decadenza dalla qualità di socio)

1. La qualità di socio si perde, salvo conferma per eguale periodo, dopo dieci anni dalla nomina, con esclusione dei soci presenti alla costituzione che restano in carica a vita.
2. Decadono dalla qualità di socio, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, coloro che riportino una condanna definitiva in sede penale che menomi la onorabilità, nonché le persone nei confronti delle quali siano venute meno le prerogative richieste per la nomina o si siano determinate situazioni incompatibili con le finalità o il prestigio della Fondazione.
3. Sono dichiarati altresì decaduti coloro che non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare, all'Assemblea in tre adunanze consecutive, senza giustificare per iscritto l'assenza.
4. Nel caso di soci nominati dagli enti, organismi ed istituzioni di cui all'art. 22, resta aperta all'ente, organismo o istituzione la possibilità di sostituire il socio decaduto: in questa ipotesi, il socio subentrante resterà in carica, salvo conferma, per un tempo corrispondente a quello mancante alla scadenza del decennio.

Art. 22

(Soci designati)

Compete la designazione di 35 soci ai seguenti enti, organismi e istituzioni, secondo i criteri all'uopo indicati:

- a) istituzioni culturali:
 - Università di Pisa: n. 2 designazione fra i docenti preferibilmente residenti nella provincia di Livorno;
 - Scuola Normale: n. 1 designazione fra i docenti preferibilmente residenti nella provincia di Livorno
 - Scuola Superiore di Studi Universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa: n. 1 designazione fra i docenti preferibilmente residenti nella provincia di Livorno;
 - Istituto Musicale P. Mascagni di Livorno: n.1 designazione.
- b) enti ed organismi economico-professionali della provincia di Livorno:

- C.C.I.A.A.: n. 3 designazioni;
 - Ordine degli Avvocati: n.1 designazione;
 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: n.1 designazione;
 - Ordine dei Medici: n.1 designazione;
 - Ordine dei Farmacisti: n.1 designazione;
 - Ordine degli Ingegneri: n.1 designazione;
 - Ordine degli Architetti: n.1 designazione;
 - Collegio dei Geometri: n.1 designazione;
 - Consiglio Notarile: n.1 designazione;
- c) enti locali territoriali:
- Comune di Livorno: n. 3 designazioni;
 - Comuni di Collesalveti, Piombino, Portoferraio, Cecina, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Campiglia Marittima: n. 2 designazioni ciascuno;
 - Comuni della Provincia (Bibbona, Castagneto Carducci, Sassetta e Suvereto): n. 1 designazione congiunta
 - Comuni delle Isole (Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina, Rio nell'Elba e Capraia): n. 1 designazione congiunta.

Art. 23

(Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea dei Soci:

- a) fissa le regole per il proprio funzionamento, la propria composizione ed i requisiti dei soci;
- b) designa la metà dei componenti il Comitato di Indirizzo;
- c) svolge funzioni propositive sulle attività istituzionali della Fondazione;
- d) formula pareri non vincolanti sulle modifiche statutarie nonché sulle operazioni di fusione o incorporazione della Fondazione in altri enti. In questi casi il Presidente convoca, 30 giorni prima, l'Assemblea con l'ordine del giorno, rendendo disponibile presso gli uffici una copia della materia oggetto di discussione: i soci possono prenderne visione e l'Assemblea esprime un parere. Trascorsi i 30 giorni dalla trasmissione della proposta il Comitato di Indirizzo può procedere alla deliberazione;
- e) riflette ed interpreta la continuità degli interessi storici della Fondazione e dei corrispondenti valori etici.

CAPO III

COMITATO DI INDIRIZZO

Art. 24

(Composizione del Comitato di Indirizzo)

1. Il Comitato di Indirizzo, nel rispetto dell'esigenza di equilibrio tra le sue componenti prevista dall'attuale disciplina, è composto da 12 membri, dei quali:
 - a) 6 sono designati dall'Assemblea della Fondazione,
 - b) 6 sono designati dai seguenti soggetti:
 - i) uno designato dal Comune di Livorno;
 - ii) uno designato alternativamente dal Comune di Livorno e dai Comuni di cui al successivo punto iii) congiuntamente tra di loro;
 - iii) uno designato congiuntamente dai comuni di Collesalveti, Rosignano Marittimo, Cecina, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Piombino e Portoferraio, salvaguardando il principio della rotazione per aree (Livorno Nord, Bassa Val di Cecina, Val di Cornia e Elba);
 - iv) uno designato dalla Camera di Commercio di Livorno, tenendo conto della rappresentatività delle varie categorie imprenditoriali;
 - v) uno designato congiuntamente dall'Università degli Studi di Pisa, dalla Scuola Normale Superiore di Pisa e dalla Scuola Superiore S. Anna di Pisa;
 - vi) uno, provvisto di specifica competenza nell'ambito del volontariato e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, designato dalla Diocesi di Livorno d'intesa con la Comunità Ebraica di Livorno.
2. Nell'ipotesi della lettera iii) del comma precedente, i Comuni designeranno, d'accordo tra loro, il nominativo. Nel caso in cui non raggiungessero l'accordo, ciascun comune designerà un proprio nominativo e, all'interno dei nominativi comunicati, il Comitato di Indirizzo provvederà alla nomina ai sensi dell'art. 25, lettera h). Tale procedura sarà seguita anche per quanto riguarda le designazioni relative alle lettere v), vi), del precedente comma.
3. Tutte le designazioni debbono essere fatte nell'interesse della Fondazione. La nomina non deve essere intesa come forma di rappresentanza in seno alla Fondazione degli interessi propri del soggetto designante, bensì quale strumento rivolto alla migliore realizzazione delle finalità istituzionali della Fondazione.
4. I componenti del Comitato di Indirizzo devono essere nominati tra persone in possesso dei requisiti richiesti dal Capo I.
5. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei soci, periodicamente, la Fondazione verifica che gli altri soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i

partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Art. 25

(Funzioni del Comitato di Indirizzo)

Al Comitato di Indirizzo spettano:

- a) la competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati;
- b) l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti interni, ad eccezione del regolamento previsto dalla lettera a) dell'art. 23;
- c) la definizione delle finalità generali e degli indirizzi strategici sullo svolgimento dell'attività istituzionale, individuando in particolare i settori di intervento nel rispetto delle indicazioni statutarie, le sue strategie di intervento, le modalità d'intervento, i criteri generali per le erogazioni. Compete altresì al Comitato d'Indirizzo la scelta dei settori rilevanti, nel rispetto delle previsioni contenute nei precedenti art. 3 comma 2 e art. 8 comma 2;
- d) la costituzione delle imprese strumentali;
- e) l'approvazione del documento programmatico previsionale, della relazione sulla gestione e sull'attività svolta e del bilancio consuntivo della Fondazione nonché sulla destinazione dell'avanzo di gestione;
- f) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- g) la delibera di eventuali trasformazioni e fusioni;
- h) la verifica dei requisiti soggettivi e delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la nomina dei componenti il Comitato di Indirizzo e la loro decadenza nei casi previsti dallo Statuto;
- i) la nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
- j) l'elezione, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, e la revoca, subordinata alla sussistenza di una giusta causa, con maggioranza degli aventi diritto al voto, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e l'esercizio nei loro confronti dell'azione di responsabilità;
- k) la nomina e la revoca, subordinata alla sussistenza di una giusta causa, con maggioranza degli aventi diritto al voto, del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale, nei casi previsti dallo Statuto e l'esercizio nei loro confronti dell'azione di responsabilità;
- l) la nomina, di eventuali commissioni a supporto dell'attività del Comitato di Indirizzo, determinando la composizione, prevedendo la eventuale partecipazione anche di soggetti non componenti gli organi della Fondazione. Nel caso in cui in dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli organi della Fondazione, la delibera di incarico dovrà indicare anche il compenso assegnato, sentito il Collegio Sindacale;
- m) la delibera sulle indennità da corrispondere al Presidente e al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti il Collegio Sindacale e la misura del gettone di presenza che deve essere riconosciuto a favore dei componenti gli organi sociali, nonché le relative modalità di erogazione fermo restando quanto disposto dall'art. 18 comma 4 per i soci dell'Assemblea;
- n) la verifica, attraverso rendicontazione, sull'operato del Consiglio di Amministrazione e sull'andamento generale della Fondazione allo scopo di garantire il rispetto degli indirizzi dati e dello Statuto;
- o) l'autorizzazione alla stipula di polizze per la responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del personale, ferma restando la responsabilità degli stessi qualora agiscano con dolo o colpa grave.

Art. 26

(Procedure di nomina)

1. Il Presidente della Fondazione, sei mesi prima della scadenza del Comitato di Indirizzo oppure entro il mese successivo all'anticipata cessazione di singoli componenti del Comitato di Indirizzo, provvede ad invitare gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 24 alla designazione di nuovi componenti. Convoca l'Assemblea per effettuare la designazione dei membri di sua spettanza nel rispetto della procedura prevista all'art. 19 comma 8, fissandone la data non oltre 30 giorni prima della scadenza del Comitato di Indirizzo oppure entro il mese successivo all'anticipata cessazione di singoli componenti del Comitato di Indirizzo.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 24 provvedono a comunicare alla Fondazione i nominativi dei candidati entro e non oltre i due mesi antecedenti la scadenza del Comitato di Indirizzo, oppure entro tre mesi dall'anticipata cessazione di singoli componenti del Comitato medesimo. Nel caso in cui le designazioni non vengano effettuate secondo le modalità previste o nel termine assegnato, il designante viene invitato per una ulteriore sola volta a produrre una nuova designazione o la documentazione mancante nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta motivata del Presidente della Fondazione.
3. Entro e non oltre i 15 giorni antecedenti la scadenza del Comitato di Indirizzo in carica, oppure entro un mese dalla designazione del nuovo componente dell'organo medesimo, quest'ultimo provvede alla verifica dei requisiti soggettivi richiesti dal Capo I, in capo a tutti i candidati, e alla nomina di tutti i suoi componenti.
4. Qualora, entro il termine stabilito, l'ente o l'organizzazione cui compete la designazione non provveda, il Presidente ne dà immediata comunicazione al Prefetto di Livorno che provvede, in via sostitutiva, alla designazione nei 30 giorni successivi. Il Prefetto nella designazione dovrà tener conto della rappresentatività degli enti del territorio al fine di garantire il giusto equilibrio nella *governance* dell'organo.
5. Le modalità e le procedure per la nomina dei membri del Comitato di Indirizzo potranno essere ulteriormente

disciplinate, nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti commi, nel regolamento per le nomine di cui all'articolo 17.

6. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, alle nomine di cui al presente articolo provvede il Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale nella nomina dovrà tener conto della rappresentatività degli enti del territorio al fine di garantire il giusto equilibrio nella *governance* dell'organo.

Art. 27

(Durata in carica)

I componenti il Comitato di Indirizzo durano in carica quattro esercizi compreso quello di nomina, scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e possono essere confermati per non più di un mandato consecutivo. I componenti il Comitato di Indirizzo restano in carica sino all'immissione in carica del successore. I componenti il Comitato di Indirizzo nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per decesso, dimissioni o altre cause, durano in carica per il periodo che residua alla scadenza del mandato del componente sostituito.

Art. 28

(Indennità)

Ai componenti il Comitato di Indirizzo, esclusi Presidente e Vice Presidente, spettano, oltre al rimborso spese, un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, nella misura determinata dallo stesso Comitato su parere conforme del Collegio Sindacale.

Art. 29

(Funzionamento e deliberazioni)

1. Il Comitato di Indirizzo sceglie al suo interno la figura del Presidente e del Vice Presidente. Le funzioni del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione sono limitate a quelle di "ordine" strettamente necessarie al regolare svolgimento delle riunioni senza diritto di voto.
2. Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno tre volte all'anno presso la sede della Fondazione o altrove su iniziativa del Presidente o in seguito a richiesta del Collegio Sindacale o su richiesta motivata di 5 suoi membri. Il Presidente convoca il Comitato di Indirizzo mediante spedizione di un avviso al recapito indicato dai singoli componenti il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, almeno 6 giorni liberi prima della data fissata per la riunione. L'avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed eventualmente in seconda convocazione, deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o altro mezzo che comprovi l'avvenuta ricezione. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un giorno di distanza dalla data della prima convocazione. La riunione del Comitato di Indirizzo si intende comunque validamente costituita qualora siano presenti tutti i suoi membri ed il Collegio Sindacale.
3. Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi dal membro del Comitato più anziano in carica, o in caso di parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.
4. La riunione del Comitato di Indirizzo è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero pari almeno alla metà più uno dei componenti in carica. In seconda convocazione il Comitato di Indirizzo delibera quale che sia il numero dei membri presenti.
5. Le votazioni sono a voto palese. Un numero di membri pari almeno a un terzo dei presenti può richiedere il voto segreto.
6. Il Comitato di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei votanti, nel cui computo non si tiene conto degli astenuti. In caso di parità di voti prevale, in presenza di voto palese, il voto del componente più anziano di carica ed in caso di pari anzianità di carica, del più anziano di età. Le delibere comportanti modifiche statutarie e quelle aventi oggetto lo scioglimento, la trasformazione e/o la fusione della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
7. Il verbale della seduta del Comitato di Indirizzo è redatto dal Segretario Generale e firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

CAPO IV PRESIDENTE

Art. 30

(Nomina del Presidente)

1. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione sono eletti dal Comitato di Indirizzo tra i propri componenti entro trenta giorni dal proprio insediamento e restano in carica sino alla scadenza del Comitato che li ha eletti.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere rieletti alla carica per una sola volta.
3. Nei casi di anticipata cessazione dell'incarico, il Presidente ed il Vice Presidente in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Comitato che li ha eletti.

Art. 31

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di questo e sul conseguimento delle finalità istituzionali. Presiede inoltre il Comitato di Indirizzo senza diritto di voto. Il Presidente ha altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio e di

dare mandati per rendere dichiarazioni di terzi, nonché di rilasciare dichiarazioni di terzi, nonché di rilasciare procure speciali. In situazioni di urgenza improrogabili, il Presidente può adottare provvedimenti necessari.

2. Il Presidente promuove l'attività della Fondazione, sovrintendendo all'esecuzione delle delibere del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione. Vigila sull'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni.
3. Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 34 comma 2 e, può, nei casi di necessità ed urgenza, assumere, sentito il Vice Presidente, i necessari provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.
4. Il Presidente decade automaticamente dalla carica nel momento in cui per qualsiasi ragione cessa di essere membro del Comitato di Indirizzo. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 32

(Indennità)

Al Presidente e al Vice Presidente spettano, oltre al rimborso spese, un'indennità annua, nonché un gettone di presenza per la partecipazione alle sole riunioni di Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dal Comitato di Indirizzo, con parere favorevole del Collegio Sindacale.

CAPO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 33

(Composizione, nomina, funzionamento e durata del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e dal Vice Presidente della Fondazione e da tre membri nominati dal Comitato di Indirizzo fra persone aventi i requisiti di cui all'art. 10, e che non si trovino nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 11. La nomina avviene con la procedura prevista dall'art. 25 lett. j).
2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, presso la sede della Fondazione o altrove, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi al recapito indicato dai singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale con lettera raccomandata, oppure a mezzo telegramma, telefax, o altro mezzo che comprovi l'avvenuta ricezione, almeno 4 giorni liberi prima della data stabilita. In casi d'urgenza, tale termine è ridotto ad almeno 24 ore. Il Consiglio deve essere convocato quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri o il Collegio Sindacale.
3. La riunione del Consiglio di Amministrazione si intende comunque validamente costituita qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
4. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi dal consigliere più anziano in carica ed in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
6. Il verbale del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario Generale ed è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto è palese.
8. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi compreso quello di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Gli amministratori rimangono nel loro ufficio finché non entrino in carica i loro successori.
9. I componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere confermati per non più di un mandato.
10. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca sollecitamente il Comitato di Indirizzo al fine di nominare il nuovo amministratore. Il mandato dell'amministratore subentrato scade con quello del Consiglio di cui è divenuto parte.

Art. 34

(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano le seguenti funzioni:
 - a) verificare la sussistenza, in capo ai propri membri ed in capo al Segretario Generale dei requisiti soggettivi e delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'assunzione in carica;
 - b) deliberare la decadenza e la sospensione dei propri membri nonché del Segretario Generale entro trenta giorni dall'accertamento della sussistenza delle rispettive cause rilevanti;
 - c) provvedere alla gestione, ordinaria e straordinaria, della Fondazione, nonché adempiere ai compiti di proposta e d'impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Comitato di Indirizzo;
 - d) deliberare le singole erogazioni e/o i singoli progetti sulla base degli indirizzi e delle scelte strategiche effettuate dal Comitato di Indirizzo;

- e) definire le specifiche linea-guida per la pianificazione operativa dell'attività di erogazione;
 - f) formulare al Comitato di Indirizzo proposte in ordine alle materie indicate nell'art. 25 sub lettere a) b) c) d) e) f) g);
 - g) deliberare le questioni attinenti il personale e l'organizzazione;
 - h) nominare il Segretario Generale e determinarne il relativo compenso;
 - i) redigere e proporre il documento programmatico previsionale, la relazione di gestione dell'attività istituzionale ed il bilancio consuntivo della Fondazione, nonché deliberare gli atti esecutivi degli stessi sulle questioni attinenti al bilancio e alla contabilità;
 - j) amministrare il patrimonio complessivo della Fondazione nel rispetto dei criteri fissati dall'organo di indirizzo;
 - k) esercitare i diritti di nomina derivanti dall'attività istituzionale della Fondazione e in generale tutti quelli alla Fondazione riservati;
 - l) deliberare in merito a qualsiasi affare non riservato alla competenza esclusiva del Comitato di Indirizzo o del Presidente;
 - m) svolgere ogni compito ulteriore, non demandato dall'attuale normativa primaria e secondaria agli organi di indirizzo e di controllo;
 - n) la stipula di polizze per la responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del personale, secondo le indicazioni del Comitato di Indirizzo;
 - o) incaricare la società di revisione.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente della Fondazione o al Segretario Generale le proprie attribuzioni, escluse quelle relative alla straordinaria amministrazione e a quelle delle lettere a), b), c), d) e f).
 3. I componenti il Consiglio di Amministrazione sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di Indirizzo.

Art. 35
(Indennità)

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità annua nella misura determinata dal Comitato di Indirizzo, con parere favorevole del Collegio Sindacale, e un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio medesimo. Non percepiscono invece gettone di presenza, qualora intervengano alle riunioni di Comitato di Indirizzo. Per il Presidente e il Vice Presidente l'indennità annua è assorbita da quella prevista dall'art. 32.

CAPO VI
COLLEGIO SINDACALE

Art. 36
(Composizione, durata del mandato e cessazione della carica)

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri e ad esso competono le funzioni di controllo, consultive e sostitutive previste dal presente Statuto e dalle leggi in materia, in quanto compatibili.
2. I membri del Collegio Sindacale sono nominati dal Comitato di Indirizzo, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori dei conti residenti nei Comuni della Provincia di Livorno: due verranno designati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili; uno verrà designato dall'Ordine degli Avvocati di Livorno. Ove l'Ordine e l'Albo non effettuino le designazioni entro 40 giorni dalla richiesta, la nomina verrà effettuata dal Comitato di Indirizzo.
3. I sindaci restano in carica per quattro esercizi compreso quello di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Possono essere nuovamente nominati per un altro mandato. Ad essi si applicano le disposizioni relative ai requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa.
4. I sindaci, alla scadenza del mandato, rimangono nel loro ufficio finché non entrino in carica i loro successori, per la cui nomina il Presidente avvia il procedimento previsto dall'art. 25 lettera k).
5. I sindaci intervengono alle riunioni del Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.
6. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta. Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio Sindacale o del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio. In ogni caso in cui è prevista, la decadenza viene pronunciata dal Collegio Sindacale su iniziativa del Presidente. Dovrà essere chiesta con sollecitudine la sostituzione del sindaco decaduto da parte di chi lo ha designato.
7. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un sindaco, il Presidente convoca sollecitamente il Comitato di Indirizzo al fine di nominare il nuovo sindaco seguendo la procedura prevista al comma 2. Il mandato del sindaco subentrato scade con quello del Collegio Sindacale di cui è divenuto parte.

Art. 37
(Competenze del Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale svolge in particolare le seguenti attività:
 - a) controlla l'amministrazione e la gestione della Fondazione;
 - b) vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto;
 - c) verifica la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

- d) verifica l'osservanza delle norme relative alla redazione del bilancio d'esercizio;
 - e) esprime il suo parere sul documento programmatico previsionale e negli altri casi previsti dallo statuto;
 - f) esegue almeno ogni trimestre la verifica della consistenza di cassa e dell'esistenza di valori e titoli;
 - g) provvede alla nomina dei componenti il Comitato di Indirizzo in caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo nei termini e secondo la procedura prevista dall'art. 26 comma 6 dello statuto.
2. Ai componenti effettivi del Collegio Sindacale compete, oltre al rimborso delle spese sostenute, un'indennità annua fissata dal Comitato di Indirizzo nonché un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali.

TITOLO III DISPOSIZIONI CONTABILI

Art. 38

(Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Comitato di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di Indirizzo medesimo. Nel documento sono indicati gli impieghi del patrimonio indirizzati al perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare allo sviluppo del territorio.
3. Il documento programmatico previsionale deve essere inviato entro 15 giorni dall'approvazione all'Autorità di Vigilanza.
4. Il Comitato di Indirizzo deve essere convocato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio. Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre il bilancio e comunicarlo al Collegio Sindacale con la relazione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione del Comitato medesimo.
5. Il Collegio Sindacale deve redigere e depositare la propria relazione entro 15 giorni dalla data di riunione del Comitato di Indirizzo.
6. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. Entro 15 giorni dopo la sua approvazione deve essere trasmesso all'Autorità di Vigilanza.
7. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
8. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo del 17.5.1999 n. 153.
9. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio. Nel bilancio viene data separata e specifica indicazione degli impieghi effettuati, evidenziandone la relativa redditività.
10. Il bilancio potrà essere sottoposto a certificazione di una società di revisione. Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme stabilite nel predetto regolamento dell'Autorità di Vigilanza ed in ogni caso mediante il loro deposito presso la sede della Fondazione o attraverso altre forme che saranno deliberate dal Comitato di Indirizzo.

Art. 39

(Scritture Contabili)

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri obbligatori:
 - a) il libro giornale;
 - b) il libro degli inventari;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
 - g) il libro dei soci.
2. I libri indicati al precedente comma devono essere numerati e bollati a norma dell'art. 2215 del Codice Civile.
3. Tutte le scritture contabili devono essere tenute a norma dell'art. 2219 del Codice Civile.
4. Le gestioni delle attività esercitate in forma d'impresa strumentali alle finalità della Fondazione devono essere contabilizzate separatamente dalle gestioni delle altre attività istituzionali non esercitate in forma d'impresa.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

Art. 40

(Segretario Generale)

1. Segretario Generale provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione.
2. In particolare il Segretario Generale:
 - a) interviene con funzioni consultive alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Comitato di Indirizzo, del Consiglio

- di Amministrazione e di eventuali commissioni interne;
- b) sovrintende agli uffici della Fondazione, di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;
 - c) istruisce gli affari e li sottopone alle delibere del Consiglio di Amministrazione o nei casi previsti dallo Statuto, del Presidente. Fa eseguire le deliberazioni medesime;
 - d) ha facoltà di firma della corrispondenza e dei contratti relativi all'ordinaria amministrazione della Fondazione e può delegare tali funzioni, anche in via continuativa, ai dipendenti. Il Segretario Generale è nominato in carica per un periodo non superiore a cinque anni e può essere confermato.
3. Nella ipotesi di sua assenza o impedimento il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un suo sostituto al quale si applicano le medesime disposizioni previste per il Segretario Generale.
 4. Al Segretario Generale si applicano le previsioni di cui agli articoli 10, 11, con esclusione di quella relativa all'essere dipendente della Fondazione, 12 e 13.

Art. 41

(Uffici della Fondazione)

1. L'organizzazione degli uffici della Fondazione è disciplinata da un Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione e volto ad assicurare la più efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia delle azioni.
2. La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita delle necessarie professionalità.

Art. 42

(Partecipazioni)

La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato D.Lgs. n. 153.

Art. 43

(Devoluzione dei beni in caso di liquidazione)

In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto ad altre Fondazioni assicurando, ove possibile, la continuità degli investimenti nel territorio e nei settori stabiliti.

Art. 44

(Pubblicità)

Copia del presente Statuto è depositata e consultabile presso gli uffici della Fondazione ed è disponibile sul sito internet.

TITOLO V DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 45

(Norma transitoria)

1. Le nuove disposizioni entrano in vigore al momento dell'approvazione delle stesse da parte dell'Autorità di Vigilanza
2. Il mandato del Presidente, dei componenti il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in carica alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie in materia di durata dei mandati di cui agli articoli 27 e 33, comma 8, è confermato sino alla naturale scadenza secondo le norme vigenti al momento della loro nomina.
3. In sede di prima applicazione delle nuove previsioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera b), punto ii), alla scadenza dell'attuale componente designato dalla Provincia di Livorno, il primo soggetto a designare il membro del Comitato di Indirizzo sono i Comuni di cui al successivo punto iii) della medesima lettera b).
4. La verifica di cui all'art. 24, comma 5, avrà luogo successivamente all'insediamento del nuovo Comitato di indirizzo, dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015.